

1) CONTRATTO AGIP – NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE: DELIBERE CONSEQUENTI

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Genova,
premessi che

- **tra** Automobile Club di Genova ed AGIP/ENI è in corso un contratto di locazione d'area (sulla quale insiste il distributore di carburante, sito in Genova, viale Brigate Partigiane con annesso manufatto) che è stato stipulato in data 17 dicembre 1986 -con decorrenza 1° gennaio 1987- e che ha la sua naturale scadenza al 31 dicembre 2015;
- **che** detto contratto ha previsto nelle condizioni economiche che una parte del canone fosse anticipatamente versata e che una parte fosse corrisposta annualmente sulla base del carburante erogato;
- **che** la parte di canone anticipato è stata contabilmente frazionata per gli anni della durata del contratto, tanto che nei bilanci dell'AC Genova viene esposta ogni anno la quota residua a debito dell'Ente per gli anni restanti, fino alla scadenza del 2015;
- **che** la società AGIP/ENI, avendo dovuto fare notevoli investimenti, aveva già da tempo chiesto la revisione del contratto in essere per fissare una nuova data di scadenza, onde permettere un piano di ammortamento adeguato in relazione agli investimenti effettuati;
- **che** l'Automobile Club di Genova aveva rifiutato negli anni passati la stipula di un nuovo contratto e ciò anche in relazione a non favorevoli condizioni (quantità di carburante erogato) a causa dei lavori di ristrutturazione della strada e conseguenti alla corrente di traffico, che momentaneamente incidereva negativamente sulla quantità del carburante erogato;
- **che** dal novembre 2008, la ripristinata viabilità ed i lavori di rifacimento e ristrutturazione degli impianti determinavano un realistico obiettivo incremento dei consumi (Litri 1.177.000 carburante erogato nell'anno 2004; litri 4.422.000 carburante erogato nel 2008; litri 1.763.000 carburante erogato nel primo quadrimestre 2009 [presunti litri 5.200.000/ anno]);
- **che** sulla base di questi elementi si poteva validamente esaminare un rinnovo contrattuale;
- **che** le trattative avviate negli ultimi mesi con AGIP/ENI hanno portato alla formulazione di un testo di nuovo contratto, i cui contenuti economici sono considerevolmente più favorevoli all'Ente;
- **che** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato dal Consiglio Direttivo in data 31 Maggio 2002 ed approvato dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (comunicazione n° B2/1411444/ACI/REG/EF del 30 Agosto 2002), consente la trattativa privata ed in particolare, l'art. 62, comma 1, punto C, di detto regolamento, individua nella procedura negoziata quella da seguirsi per il caso di locazione sia attiva che passiva di immobili:

“Art. 62 – Procedure negoziate.

1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso: [...]

c) per l’acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili, nonché per la vendita di immobili alle amministrazioni pubbliche definite dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs 3 Febbraio 1993, n. 29;

Il successivo comma 3 prevede che

I contratti di cui al punto c) devono essere preceduti dal parere di congruità espresso dall’apposita Commissione dell’Ente. Il parere non va richiesto per i contratti di locazione il cui canone è disciplinato da disposizioni legislative.

- **che** l’art. 274 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) ha abrogato l’art. 140 del Regio Decreto 383/34, secondo il quale “i contratti di alienazione, locazione, acquisti, somministrazioni e appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite per i contratti per lo Stato”;

- **visto** il parere espresso, su nostra richiesta, dall’Avvocato Ernesto Lavatelli;

il Consiglio Direttivo, tutto ciò premesso

DELIBERA

di conferire mandato al Presidente di stipulare -previo parere della Commissione di Congruità- un nuovo contratto con la Società AGIP/ENI, relativo alla locazione dell’area sulla quale insiste il distributore di carburante, sito in Genova, viale Brigate Partigiane, con annesso manufatto.

Le condizioni essenziali di detto contratto sono:

a)durata: anni 20 (venti) più 7 (sette);

b)canone locatizio stabilito come segue:

- canone variabile: il canone locatizio variabile viene stabilito in Euro 13,00 (tredici/00) per ogni Kilolitro di carburante ritirato dall’impianto di distribuzione carburanti insistente sull’immobile oggetto della locazione, con rivalutazione ISTAT annuale;

- canone fisso: il canone locatizio fisso viene stabilito in Euro 45.450,00 (quarantacinquemilaquattrocentocinquanta/00) annue.

c)le somme, a suo tempo anticipatamente incassate dall’Automobile Club di Genova ed afferenti ai restanti 6 (sei) anni di vigenza contrattuale, relative al contratto in essere (che verrà consensualmente risolto) e risultanti nelle poste del bilancio dell’Ente (Euro 96.167,82-novantaseimilacentosessantasette/82), rimangono definitivamente acquisite a favore di Automobile Club Genova, quale posta di sopravvenienza attiva.

Il Consiglio Direttivo conferisce, altresì, al Presidente la definizione delle ulteriori clausole contrattuali afferenti a contenuti non economici e non essenziali.

Alla presente delibera sarà data pubblicità attraverso il sito dell'Ente, sezione istituzionale, e sul Corriere della Sera, edizione nazionale, ai fini di una corretta e trasparente informazione e pubblicità del provvedimento assunto.

